



# Azienda Sanitaria Locale Rieti

# U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		
	n° 454 del <u>03 MAR.</u> 2020		
	OGGETTO: Progetto Formativo Aziendale, cod. 14-3246 denominato: "ANTIMICROBICO RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA". Liquidazione Fattura per affitto sala e cena a buffet per un importo di €. 1.456,00 (iva compresa).		
	Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nell forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri de economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, commodificato dalla L. n. 15/2005. Il Dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.		
	L'Estensore Sig.ra Antonella Cenciotti  Firmaculacuella Cenciotti  Data 28/02/2020		
	Il Responsabile del Procedimento:  Dott. Marino Formichetti Firma		
	Il Responsabile U.O.S.  Dott. Gabriele Coppa  Firma  Data  02/03/252		
	Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico.		
,	SOUC NO 201, SO 2020 119: Voce del conto economico su cui imputare la spesa <u>PROVV. 707 – AUT. 65.54/2019</u>		
	Data 02/03/1010 Firma All .		

Dott.ssa Antonella Rossetti

**OGGETTO**: Progetto Formativo Aziendale, cod. 14-3246 denominato: "ANTIMICROBICO RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA".

Liquidazione Fattura per affitto sala e cena a buffet per un importo di €. 1.456,00 (iva compresa).

Pag. 2 di 5

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei Dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni.";

Vista la Deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Delibera n.222/D.G. del 12/3/2018:

## IL RESPONSABILE

## DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che con Atto Deliberativo n. 970/DG del 21/12/2018 è stato approvato il Piano Formativo Aziendale delle attività di formazione ed aggiornamento per l'anno 2019, con un impegno di spesa complessivamente pari ad €. 450.000,00 (IVA compresa);

PREMESSO altresì, che il Direttore della UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici, Dott.ssa Emma Giordani, ha proposto la realizzazione del progetto formativo aziendale denominato: "ANTIMICROBICO RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA", rivolto alla figura professionale dei Medici, Farmacisti e Veterinari, cod. 14-3246;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione agli atti, l'iniziativa formativa in argomento si è svolta regolarmente il giorno 16 dicembre 2019 presso la Sala dei Cordari – Rieti, dalle ore 19,00 alle ore 23,00;

CONSIDERATO che la Società TEVA Italia srl spa ha sponsorizzato l'evento con contributi economici da vincolare alle spese da sostenere per l'organizzazione dell'evento come da contratto allegato (All. 1);

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'iniziativa formativa è stato necessario acquisire e accettare la proposta di preventivo della Sala dei Cordari per le spese di affitto sala e cena a buffet che prevede un costo pari ad €. 1.456,00 (iva compresa), (All. 2);

VISTA la fattura n. 9 del 30/01/2020 emessa da Leonardo Tosti (Sala Dei Cordari) per un importo complessivo pari ad €. 1.456,00 (iva compresa), relativa alle spese di affitto sala e cena a buffet (All. 3)

RITENUTO di dover accettare la somma di €. 1.456,00 relativa alla sponsorizzazione della Società TEVA Italia srl prevista per le spese di affitto sala e cena a buffet;

CONSIDERATO che con nota prot. 64143 del 11/11/2019 è stata richiesta alla UOC Economico Finanziaria l'emissione della fattura per la sponsorizzazione dell'evento (intestata alla Società che ha sponsorizzato l'Evento per conto di TEVA Italia srl), per in importo pari ad €. 1.4560,00 (+ IVA):



**OGGETTO**: Progetto Formativo Aziendale, cod. 14-3246 denominato: "ANTIMICROBICO RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA".

Liquidazione Fattura per affitto sala e cena a buffet per un importo di €. 1.456,00 (iva compresa).

Pag. 3 di 5

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa alle spese di affitto della Sala dei Cordari e cena a buffet per un importo complessivo pari ad €. 1.456,00 (iva compresa);

RITENUTO di dover richiedere alla UOC Economico Finanziaria, il pagamento dell'importo sopra determinato previa adozione del presente atto di liquidazione;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, la fattura n. 9 del 30/01/2020 emessa da Leonardo Tosti (Sala Dei Cordari) relativa alla spese di affitto sala e cena a buffet per in importo complessivo pari ad €. 1.456,00 (iva compresa) nell'ambito del Progetto Formativo cod. 14-3246 denominato: "ANTIMICROBICO RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA" regolarmente svolto il giorno 16 dicembre 2019 presso la Sala dei Cordari − Rieti, dalle ore 19,00 alle ore 23,00;

DI DARE ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento, pari ad €. 488,00 (iva compresa) è da imputare sul conto economico 504010201 – Fitti passivi area non sanitari - e ad €. 968,00 (iva compresa) da imputare sul conto economico 502020119 – Altri servizi non sanitari da privato - Bilancio d'esercizio 2019 - e non eccedono il budget stanziato per l'anno 2019 e il budget del I trimestre 2020;

DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato previa adozione del presente atto di liquidazione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

in oggetto	per esteso	
		Il Responsabile
		U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
		Dott. Gabriele Coppa
		//



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DA	AL DIRETTORE SANITARIO f.f.:
Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott.ssa Anna Petti
Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino	
La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in dat	a <u>0 3 MAR, 20</u> 20
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge $0$	MAR, 2020
La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on- comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n.	
in oggetto per esteso	
Rieti lì	
IL FUNZ	ONARIO

# CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ FORMATIVA IN AMBITO DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA TRA

**ASL Rieti**, con sede legale a Rieti, Via del Terminillo n.42, codice fiscale e partita IVA n. 00821180577, Provider ECM accreditato con ID n° 14, in persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Marino Formichetti, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, il "**Provider**");

E

**Teva Italia S.r.I.**, società con socio unico, con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna 4, e uffici presso il Centro Direzionale Milanofiori Nord – Edificio U10 – Viale del Mulino n. 1, 20090 Assago (MI), iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 11654150157, capitale sociale Euro 1.460.000,00 i.v., in persona dell'Amministratore Delegato, Dr. Hubert Puech d'Alissac, e della Procuratrice Speciale, Dr.ssa Mariagrazia Sturniolo, munite dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, lo "**Sponsor**")

(il Provider e lo Sponsor anche detti, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti").

## PREMESSO CHE:

- a) il Provider svolge, nel settore medico-scientifico, attività di progettazione, pianificazione, organizzazione ed erogazione di attività formative residenziali ("RES") e/o di formazione a distanza ("FAD") e/o di formazione sul campo ("FSC") rivolte ai professionisti della sanità nel pieno rispetto delle norme relative all'Educazione Continua in Medicina ("ECM");
- il Provider è, inoltre, una società specializzata nella gestione organizzativa e logistica di attività congressuali e formative in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al settore medico-scientifico;
- c) il Provider, nel pieno rispetto del "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", pubblicato l'11 dicembre 2009 sul Supplemento ordinario n. 231 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 288, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ("CNFC") il 13 gennaio 2010 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento") e dei regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, applicativi dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 recante le "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome", nonché dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salute" e, in generale, di tutta la normativa applicabile in materia di ECM detti anche, per brevità, la "Normativa ECM"),, ha ideato ed intende realizzare, sotto la propria responsabilità, l'evento dal titolo "ANTIMICROBICO-RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA" che si terrà il 16 dicembre 2019 a Rieti, presso Sala dei Cordari (di seguito, l'"Evento");
- d) il Provider, nel rispetto della Normativa ECM e del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (il "Codice dei Medicinali"), intende acquisire sponsorizzazioni che possono contribuire a finanziare la realizzazione dell'Evento:
- e) lo Sponsor è una società farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di farmaci al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessata a contribuirvi;
- g) lo Sponsor ha manifestato il proprio interesse a sponsorizzare l'Evento al fine di promuovere il proprio nome, marchio e immagine aziendale e/o quello di società del proprio Gruppo, come società operante in ambito sanitario;
- h) le Parti, nel rispetto delle proprie finalità, avendo considerato i reciproci interessi, sono intenzionate a stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata.

## TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

## 1 PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il

AR I

"Contratto").

# ALC. 1 PAG-2/10

## 2 OGGETTO E GENERALITÀ

- 2.1 Il presente Contratto regola, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM, le modalità con le quali sarà effettuata la sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.
- 2.2 In particolare lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento, nei termini e con le modalità indicate al successivo art. 6, mentre il Provider assume l'obbligo di realizzare l'Evento in conformità con la Normativa ECM e di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
- 2.3 Le Parti riconoscono e si danno atto che l'efficacia del presente Contratto è soggetta alle seguenti condizioni risolutive: (i) il mancato rilascio della autorizzazione da parte di AIFA (in conformità a quanto previsto dall'art. 124 del Codice dei Medicinali); (ii) il mancato inserimento, da parte del Provider, del nominativo dello Sponsor nell'elenco aziende sponsorizzatrici trasmesso ad AIFA e/o ad AGENAS.

Resta inteso pertanto che, qualora l'autorizzazione AIFA non venga rilasciata nei termini di legge e/o la stessa non rechi l'indicazione dello Sponsor, il presente Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia e nulla sarà dovuto al Provider e, ove lo Sponsor abbia già provveduto a versare il proprio contributo in favore del Provider, tale contributo sarà integralmente prontamente rimborsato allo Sponsor, con la sola eccezione della quota parte del contributo relativo ad attività direttamente concernenti l'Evento già espletate dal Provider o comunque relativo a spese documentate per iscritto non più annullabili dal Provider.

- 2.4 Le attività oggetto della sponsorizzazione dell'Evento vengono dettagliate nell'Allegato A del presente Contratto.
- 2.5 Lo Sponsor, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto di essere a conoscenza della Normativa ECM Regolamento e in particolare (i) delle disposizioni delle disposizioni relative alle pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'Evento e alla sponsorizzazione commerciale, nonché (ii) delle Determinazioni approvate dalla CNFC in data 7 ottobre 2010 in tema di violazioni del Regolamento medesimo e (iii) della Determinazione della CNFC del 18 gennaio 2011, riguardante il reclutamento dei partecipanti a eventi formativi da parte delle aziende (di seguito collettivamente le "Determinazioni").
- 2.6 I patti contenuti nel presente Contratto e nei relativi Allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa all'oggetto del Contratto stesso. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto o agli Allegati senza il preventivo accordo scritto tra le Parti.
- 2.7 Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, né di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità. Pertanto nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra e nessuna delle Parti potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell'altra.

## 3 OBBLIGHI DEL PROVIDER

- 3.1 Il Provider si obbliga a realizzare l'Evento puntualmente e secondo massimi *standard* qualitativi sia relativamente agli aspetti formativi, sia relativamente agli aspetti organizzativi e all'*hospitality* ove prevista.
- 3.2 Il Provider, nell'ambito dell'organizzazione dell'Evento, pubblicizza l'Evento stesso, stabilisce unilateralmente i contenuti formativi, individua e nomina i docenti, raccoglie le richieste di adesione da parte dei partecipanti e verserà tempestivamente i contributi per assegnare i crediti formativi ai partecipanti all'Evento.
- 3.3 Il Provider, nel rispetto della Normativa ECM, si obbliga a pubblicizzare il nome, il marchio e l'immagine dello Sponsor, impegnandosi a:
  - 3.3.1 realizzare l'Evento adottando le necessarie regole di correttezza e trasparenza e senza subire interferenze da parte dello Sponsor;
  - 3.3.2 dichiarare in modo esplicito lo Sponsor in fase d'inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale informativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor;
  - 3.3.3 conservare copia di tutta la documentazione inerente l'organizzazione dell'Evento, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, copia dell'invito rilasciato a ciascun partecipante o la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal partecipante stesso, attestante l'invito dello Sponsor;
  - 3.3.4 dichiarare, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie ("CoGeAPS"), in fase di rendicontazione



ALL. I PACITIO

dell'Evento, lo sponsor commerciale per ogni singolo partecipante, trasmettendo, altresì, all'Ente accreditante ed allo stesso CoGeAPS il numero di crediti acquisiti ed il nominativo del professionista partecipante che è stato invitato dallo Sponsor;

- 3.3.5 svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi;
- 3.3.6 se previsto nell'Allegato A, consentire allo Sponsor l'installazione di uno *stand* espositivo/informativo presso i luoghi ove verrà svolto l'Evento, in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione.
- 3.4 Il Provider dichiara e garantisce che, dal momento in cui ha iniziato a fornire servizi come provider ECM, non è mai stato sottoposto ad indagine o soggetto ad azione disciplinare promossa dal Ministero della Salute, dall'AIFA o da altra autorità regolatoria con riferimento all'organizzazione ed alla realizzazione di convegni formativi, comitati consultivi, gruppi di ricerca, incarichi congressuali, o altri programmi formativi (collettivamente, "Programmi Formativi") e che non è a conoscenza del fatto che vi siano gli estremi per quanto sopra. Il Provider dichiara e garantisce altresì che non è mai stato sottoposto ad indagine, squalificato o soggetto ad una azione disciplinare promossa dalla CNFC, o da altro Ente accreditante, con riferimento ai suoi Programmi Formativi, né è a conoscenza del fatto che vi siano gli estremi per quanto sopra. Il Provider dichiara e garantisce infine che né il Provider stesso né alcuno dei suoi Programmi Formativi è attualmente sotto indagine o soggetto ad azione disciplinare per alcuno dei fatti di cui sopra, né tale indagine o azione è pendente.
- 3.5 Il Provider si obbliga a mantenere nel proprio archivio, per tutta la durata del Contratto e per 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi motivo avvenuta, ed a fornire allo Sponsor, su sua semplice richiesta, ogni documentazione relativa alla natura, la cadenza, l'entità, il contenuto della sponsorizzazione, le date di effettuazione ed ogni altro documento ed informazione che giustifichi l'ammontare del compenso corrisposto al Provider per la sponsorizzazione di cui al presente Contratto.
- 3.6 Per tutta la durata del Contratto, lo Sponsor si riserva la facoltà di verificare la corretta effettuazione della sponsorizzazione da parte del Provider, in ogni momento e secondo le modalità che riterrà più opportune, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
- 3.7 Negli eventi monosponsor e in occasione di simposi dello Sponsor, il Provider si obbliga inoltre a raccogliere il consenso dei docenti in relazione al trasferimento di valore, secondo quanto previsto dal Codice Deontologico di Farmindustria, il cui modello è riportato nell'Allegato B al presente Contratto. Il Provider si impegna infine a consegnare allo Sponsor i consensi compilati e sottoscritti dai docenti in originale entro i 40 giorni successivi dalla data di inizio dell'Evento.
- 3.8 Il Provider garantisce che l'Evento sarà svolto conformemente alle leggi e alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e dai principi da essa derivabili, ove applicabili, di possedere tutte le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per l'espletamento delle obbligazioni di propria competenza, nonché di essere in piena regola per quanto attiene l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e tutte le altre normative applicabili. Il Provider si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare a tutti i suoi dipendenti, consulenti, fornitori e/o collaboratori a qualsivoglia titolo, tutte le disposizioni legislative e quant'altro possa comunque interessare l'esecuzione dell'Evento.

## 4 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 4.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento e a fornire al Provider le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità del proprio Marchio, come *infra* definito, comunque nei limiti di cui all'art. 5 del presente Contratto e nel rispetto delle norme applicabili.
- 4.2 Lo Sponsor, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti, si obbliga a inviare al Provider l'elenco definitivo dei partecipanti coinvolti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Evento.

## 5 CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO

- 5.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle citate Determinazioni in tema di violazioni del Regolamento e della Normativa ECM, le Parti convengono e ognuna si impegna per sé, per quanto di propria spettanza, rispetto a quanto segue:
  - 5.1.1 nessun compenso deve essere richiesto allo, o pagato dallo Sponsor direttamente al responsabile scientifico, a singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell'Evento. Tali pagamenti/rimborsi, ove dovuti, saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del

A N

Alers Payl

proprio regolamento interno formalmente approvato e degli accordi intervenuti con tali soggetti a cui lo Sponsor rimane estraneo;

- 5.1.2 il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del responsabile scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dall'Evento. Il Provider nomina quali responsabili scientifici per l'Evento i dr. Antonella Stefania Morgante, Emma Giordani e Mauro Marchili;
  - 5.1.3 la progettazione e la realizzazione dell'Evento, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educazionale che sponsorizza;
  - 5.1.4 lo Sponsor, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, non può subordinare il pagamento del corrispettivo concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento;
  - 5.1.5 il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'Evento presso la comunità dei professionisti della sanità, fermo che tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e dovrà evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
  - 5.1.6 il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
  - 5.1.7 nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 4.2 del presente Contratto;
  - 5.1.8 il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma dell'Evento;
  - 5.1.9 nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento, avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
  - 5.1.10 il materiale cartaceo relativo all'Evento, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
  - 5.1.11 è consentito indicare lo Sponsor prima dell'inizio dei corsi che si terranno nell'ambito dell'Evento e successivamente al termine dei medesimi; è altresì consentito indicare lo Sponsor nell'ultima pagina di depliants e materiale informativo. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale di prodotti farmaceutici e/o di interesse sanitario negli spazi dedicati alla formazione.

## 6 CORRISPETTIVO

- 6.1 Lo Sponsor, attraverso AIM Italy S.r.l. (società incaricata dallo Sponsor stesso per la gestione degli aspetti contabili e di fornitura di servizi nell'ambito della sponsorizzazione dell'Evento), provvederà al pagamento in favore del Provider quale corrispettivo e/o contributo omnicomprensivo di qualunque costo e/o spesa delle attività di sponsorizzazione dell'Evento secondo le modalità e i termini che sono riportati nell'Allegato A al presente Contratto unicamente della somma massima complessiva di Euro 1.456,00 (millequattrocentocinquantasei/00) + IVA o della minore somma che dovesse risultare dal consuntivo delle spese debitamente documentate relative all'Evento. Resta espressamente inteso tra le Parti che nient'altro è dovuto per nessun titolo o ragione da parte dello Sponsor, che non ha quindi alcun altro obbligo di natura economica nei confronti del Provider.
- 6.2 Eventuali spese da parte del Provider eccedenti la somma massima complessiva indicata al precedente art. 6.1, di cui quest'ultimo volesse richiedere il pagamento allo Sponsor, dovranno essere preventivamente ed espressamente approvate per iscritto dallo Sponsor. Qualora il consuntivo sia maggiore della somma massima indicata all'art. 6.1 che precede, l'eventuale eccedenza sarà corrisposta da AIM Italy S.r.l. nella sua predetta qualità di società incaricata dallo Sponsor per la gestione degli



aspetti contabili della propria partecipazione – solo se e nella misura in cui il Provider sia stato espressamente autorizzato dallo Sponsor ad effettuare tali spese eccedenti.

- 6.3 Il Provider dichiara e garantisce che il compenso corrisposto da AIM Italy S.r.l., ai sensi del presente Contratto, quanto all'importo ed alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento stesso.
- 6.4 Il Provider dichiara e garantisce che, nell'esecuzione del presente Contratto, non eseguirà, né permetterà che venga eseguita alcuna registrazione contabile in violazione della legge, registrazione di spese inesistenti, indicazione di responsabilità con una non corretta identificazione dell'oggetto delle stesse, o l'uso di documenti falsi. Il Provider dichiara e garantisce di effettuare scritture contabili, registrazioni ed archiviazioni che, con ragionevole dettaglio, riflettono accuratamente le transazioni relative all'esecuzione del presente Contratto.

## 7 DURATA

7.1 Il presente Contratto ha efficacia a partire dal momento della sua sottoscrizione e durata fino alla definitiva conclusione dell'Evento.

## 8 RISOLUZIONE - RECESSO

- 8.1 Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, lo Sponsor avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante invio di una dichiarazione scritta, efficace al ricevimento ,ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., qualora il Provider si renda inadempiente anche a uno solo degli impegni assunti e/o delle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi degli artt. 3.1, 3.3, 5.1, 6.3, 10.2.
- 8.2 Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, le Parti concordano che qualora l'Evento non possa avere luogo in tutto o in parte (o comunque non possa avere luogo con le modalità concordate) a causa di sopravvenute disposizioni di legge, provvedimenti e/o particolari condizioni non dipendenti da volontà o inadempimento del Provider, lo Sponsor avrà il diritto di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta, efficace al ricevimento, da inviarsi al Provider a mezzo raccomandata A/R. In tal caso (così come in ogni altro caso di risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta) lo Sponsor sarà tenuto, nei limiti del contributo indicato all'art. 6.1 che precede, al pagamento delle spese sostenute e degli impegni di spesa assunti in buona fede dal Provider, fino al verificarsi dell'evento che abbia dato luogo al recesso o alla risoluzione del Contratto, purché ragionevoli, documentati per iscritto e non annullabili.
- 8.3 Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla legge, lo Sponsor si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta, efficace al ricevimento, da inviarsi al Provider a mezzo raccomandata A/R, qualora il Provider non provveda all'accreditamento ECM previsto per l'Evento almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio dell'Evento stesso. In tale caso, come altresì nel caso in cui il Provider non possa provvedere a rilasciare gli attestati dei crediti formativi ai partecipanti all'Evento, per fatto e colpa ad esso imputabili (ad esempio, sospensione del Provider dall'attività ECM da parte della CNFC per violazione della Normativa ECM), nulla sarà dovuto dallo Sponsor, con diritto dello Sponsor di richiedere al Provider la restituzione di quanto eventualmente già versato.

## 9 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 9.1 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del Contratto ex artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal Contratto, senza garantire l'effettivo ritorno pubblicitario allo Sponsor che, in caso di mancata realizzazione delle proprie aspettative in tal senso, non può chiedere la risoluzione del Contratto né il risarcimento dei danni o altre indennità.
- 9.2 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia, che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'attività ECM.

## 10 SEGNI DISTINTIVI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



All. 1 PAG. 6/10

10.1 Nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata o considerata come una licenza al Provider dei diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi pertanto dei diritti sui marchi, i nomi commerciali, i loghi e sui segni distintivi dello Sponsor e/o delle società del suo gruppo (il "Marchio").

10.2 Il Provider riconosce di non avere alcun diritto né alcuna autorizzazione per utilizzare il Marchio di proprietà esclusiva dello Sponsor, impegnandosi ad utilizzare il Marchio unicamente nei limiti di quanto previsto dal presente Contratto e solo a seguito di espressa autorizzazione scritta dello Sponsor per ogni specifico utilizzo dello stesso.

## 11 ESCLUSIVA

11.1 Le Parti convengono che, in caso di Evento c.d. *plurisponsor*, il presente Contratto ed i relativi Allegati non comportano il diritto esclusivo dello Sponsor di sponsorizzare l'Evento ed i costi di cui all'art. 6.2 saranno corrisposti dallo Sponsor *pro quota* unitamente alle altre aziende sponsorizzatrici.

## 12 DATI PERSONALI

- 12.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti gli eventuali dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto nel pieno rispetto delle prescrizioni della vigente normativa in materia di dati personali, e tenendo anche conto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, ed eventuali successive modifiche. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusivo titolare del trattamento da essa effettuato, e di conseguenza ne avrà l'esclusiva responsabilità.
- 12.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dà atto di essere stata puntualmente informata dall'altra in merito al trattamento dei suoi dati personali che verrà effettuato nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, prestando allo stesso espresso consenso.

## 13 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D. LGS. n. 231/2001

- 13.1 Il Provider è a conoscenza del fatto che lo Sponsor fa parte di un gruppo societario la cui capogruppo è Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. e che lo Sponsor è tenuto a rispettare rigorosamente il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), l'UK Bribery Act, e tutte le leggi anti-corruzione applicabili.
- 13.2 Il Provider dichiara di conoscere, rispettare e non violare la vigente legislazione in materia di anticorruzione ivi incluso, ma senza esclusione d'altro, il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina
  della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
  di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e ss.mm.ii. (di
  seguito, il "D. Lgs. n. 231/2001") e di aver preso visione, prima della firma del presente Contratto, del
  Modello di Gestione e Controllo adottato dallo Sponsor (il "Modello"), consultabile sul sito
  www.tevaitalia.it. Il Provider si impegna ad ottemperare a quanto previsto dal Modello, se ed in quanto ad
  esso applicabile e dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni
  costituisce elemento essenziale dell'organizzazione aziendale dello Sponsor e della volontà di
  quest'ultimo di sottoscrivere il presente Contratto.
- 13.3 In particolare, il Provider farà si che esso stesso, nonché i propri amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, collaboratori, incaricati e tutte le altre persone che da esso riceveranno incarichi di qualsiasi tipo e comunque denominati (i) siano resi pienamente edotti in merito al contenuto del Modello e del D. Lgs. n. 231/2001, (ii) ottemperino a tutti gli effetti alle disposizioni del Modello e del D. Lgs. n. 231/2001 e (iii) facciano i migliori sforzi per attenersi al Modello e per conformare la propria condotta ai principi ivi individuati.
- 13.4 Se, in seguito alla consultazione del Modello il Provider non potesse, per qualsiasi motivo, ottemperare a qualunque previsione contenuta nel Modello, ovvero, intenda non ottemperare ad alcune di esse, il Provider comunicherà la propria intenzione allo Sponsor. Ove ciò accada, le Parti discuteranno in buona fede in merito ai motivi e/o alle loro intenzioni e se lo Sponsor riterrà la non ottemperanza un contrasto grave con i principi o il contenuto del Modello, avrà diritto di recedere dal presente Contratto, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Provider tramite raccomandata A/R.
- 13.5 In ogni caso, non è consentito al Provider di offrire o promettere direttamente o indirettamente denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili, in senso lato, alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio. In particolare, il Provider si obbliga a non versare o corrispondere alcun corrispettivo o altra utilità al personale della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi, allo scopo di



favorire in qualunque modo le attività oggetto del Contratto, salvi naturalmente i legittimi compensi da corrispondere ai docenti dell'Evento, nel rispetto della Normativa ECM.

- In caso di inadempimento, anche parziale, di quanto previsto dal presente art. 13, lo Sponsor avrà facoltà di risolvere il presente Contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità in capo allo Sponsor, mediante lettera raccomandata A/R, fermo restando l'obbligo del Provider di tenere manlevato e indenne lo Sponsor per tutti i danni o conseguenze pregiudizievoli - anche derivanti da eventuali richieste di terzi - causati da tale inadempimento.
- Inoltre, il Provider si impegna a fare tutto ciò che si rendesse necessario al fine di soddisfare eventuali richieste di informazioni, compresa la compilazione di questionari, l'effettuazione di revisioni o 'audit', anche a mezzo di terzi, che consentano allo Sponsor di assicurare il pieno rispetto della legislazione anti-corruzione.

## 14 FARMACOVIGILANZA

Il Provider riconosce che lo Sponsor è tenuto a soddisfare tempestivamente e completamente i requisiti normativi in materia di sicurezza dei suoi prodotti. Il Provider concorda sul fatto che, nel caso in cui durante l'Evento venisse a conoscenza di informazioni relative ad eventi avversi, e/o situazioni speciali ("EA"), il Provider dovrà notificare per iscritto via email entro un giorno lavorativo l'EA al Servizio di Farmacovigilanza dello Sponsor ai seguenti riferimenti: "safety phvitaly@tevaitalia.it".

#### 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 15.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o collegate ad esso ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento dell'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, quale condizione di procedibilità. Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o collegate ad esso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

#### 16 **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

#### 17 **NEGOZIAZIONI**

17.1 Tutte le clausole del presente Contratto sono state oggetto di negoziazione tra le Parti e, pertanto, non necessitano di specifica approvazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Rieti.

**ASL Rieti** 

Nome: Marino Formichetti Qualifica

egale Rappresentante

Teva Italia S.r.I.

Assago.

Nome:

Qualifi¢a

Teva Italia S.r.

Nome: Mariagrazia Sturniolo Qualific rocuratice Speciale

Hubert Puech d'Alissac

Amministratore Delegato

Allegato A

Le 1 PAG-8/10

## CORSO DI FORMAZIONE ECM ANTIMICROBICO-RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA Rieti, 16 dicembre 2019 Sala dei Cordari

#### A) Modalità di sponsorizzazione

- Affitto sala con tavolo relatori, podio e impianto video
- Cena a buffet per n. 80 persone

Totale Euro 1.456,00 oltre ad IVA.

Eventuali spese extra: a consuntivo come regolamentato dal punto 6.2.

#### B) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario da AIM Italy S.r.l. a seguito del ricevimento di regolare fattura, da emettersi con le seguenti modalità:

100% dell'importo alla firma del contratto con pagamento a 60 gg.d.f.f.m.

Si prega di segnalare in fattura le coordinate bancarie per il pagamento.

Le fatture andranno intestate ed inviate a:

AIM ITALY S.r.I.

Via G. Ripamonti 129

20141 Milano

P. IVA 00943621003

Rif. Comm. N° 19BC0273

Codice univoco SUBM70N

Rieti, 30/10/

Nome: Qualifica: Marino Formichetti

egale Rappresentante

Nome

Assago, Teva Italia

Hubert Puech d'Alissac Amministratore Delegato Qualif

Teva Italia S.r.l.

Mariagrazia Sturniolo Nome! rocuratrice Speciale

ALI. 1 PAG. 9/10

## Allegato B

## ANTIMICROBICO-RESISTENZA E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa richiesta del consenso al loro trattamento ai fini EFPIA

Egregio Dottore/Gentile Dottoressa,

con riferimento alla Sua partecipazione all'Evento in oggetto, dovendo raccogliere e trattare dati personali a Lei riferiti per gestire correttamente la Sua iscrizione, desideriamo informarLa che la normativa in materia di tutela dei dati personali nel quadro del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce la protezione delle informazioni riferite alla tutela delle persone fisiche per evitare utilizzi impropri.

Nel rispetto di tale normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- 1. I dati da Lei forniti saranno trattati per la loro pubblicazione sul sito di Teva Italia S.r.l. www.tevaitalia.it, ai sensi dell'articolo 5.5 del Codice Deontologico Farmindustria, che dispone che ogni azienda farmaceutica dovrà rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente con riferimento "alle spese di partecipazione a convegni e congressi con riguardo a quota di iscrizione, viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande)".
- 2. I dati verranno pubblicati sul website www.tevaitalia.it, che, a tutela della corretta gestione di tali dati, viene gestito con le modalità previste dalla Delibera dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", in particolare per quanto riguarda le cautele previste per assicurare la non reperibilità dei dati mediante motori di ricerca esterni e l'adozione di misure idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ma, nel caso in cui il consenso al trattamento venga negato, Teva Italia S.r.l. pubblicherà solo dati aggregati, nel rispetto delle previsioni di cui al sopra citato articolo 5.5 del Codice Deontologico Farmindustria.
- 4. Il Titolare del trattamento è: Teva Italia S.r.l., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna, n. 4 20123, Milano uffici in Viale del Mulino n. 1, Palazzo U10, 20090 Assago (MI). Per l'esercizio dei diritti cui fa riferimento il successivo punto 6, può rivolgersi al Titolare, inoltrando la sua corrispondenza all'indirizzo della Sede Operativa in Assago (MI) 20090, Centro Milanofiori Nord, Viale del Mulino 1, Palazzo U10, all'attenzione del Local Compliance Officer. Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) all'indirizzo e-mail EUprivacy@tevaEU.com.
- 5. L'elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare del trattamento.
- 6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. In particolare nella Sua qualità di interessato Le rammentiamo che in base alla vigente normativa Lei ha diritto di ottenere: a) indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati; b) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e d) l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi. Lei ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alle finalità della loro raccolta; b) al trattamento di dati

\$\land{1}

All I PAG. 10/10
compimento di ricerche di

personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le precisiamo infine che (per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento UE 2016/679), la normativa assicura agli interessati il diritto di limitazione di trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati personali forniti verranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui gli stessi sono stati raccolti. I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per conseguire le finalità per quali sono stati raccolti e trattati e comunque nel rispetto delle prescrizioni al riguardo previste dalla legge, nei limiti in cui esse devono in specie essere applicate, e/o di cui agli obblighi deontologici eventualmente vincolanti per le attività di trattamento.

## Consenso

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'informativa che precede, esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa medesima.

SI NO D	
Luogo Kett	Data 30/10/2019
Nome HONUNO	Cognome FER. HICHETTI
Firma leggibile	Francist Moure

ALL.E PAG-SLI

SALA DEI CORDARI

Via arco dei ciechi 22 02100 Rieti <u>www.saladeicordari.ii</u>

Oggetto: Preventivo per corso di formazione (16 Dicembre 2019)

Affilto sala A con disposizione a platon, las elecciatori, podio, ampianto audini, acpianto video

C 400,00 - Joi 22%

🤊 – which a Buffet per 80 persons con un primo caldo € 11,00 a persona + iva der 50%, (totale 880,00 ÷ iva del 10%)

> SALA DEL CORDARI GLEGIFLEONARIO VIL AFCO DEL CINCHI, 22 - 0210H RIETI C.S. TST LAD 56R10 RE255 R INA GORA 7530373

X ACCETTAZIONE

UOS SVILUPPO COMPETE DE EFORMAZIONE

Dr. Marino Formichetti



Page 1 of 3 PAG 1/2

# **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00865310221

Progressivo di invio: 1

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

# Dati del cedente / prestatore

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847530573

Codice fiscale: TSTLRD56R10H282S Denominazione: TOSTI LEONARDO Regime fiscale: RF01 (ordinario)

## Dati della sede

Indirizzo: VIA ARCO DEI CIECHI 22

CAP: **02100**Comune: **RIETI**Provincia: **RI**Nazione: **IT** 

## Dati del cessionario / committente

## Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577

Denominazione: Azienda USL Rieti

## Dati della sede

Indirizzo: Via del Terminillo, 42

CAP: **02100**Comune: **RIETI**Provincia: **RI**Nazione: **IT** 

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01530760220

Denominazione: SEAC SPA



 $file: ///C: /oliamm/Stampe/IT00865310221\_55PVN\_1.html$ 

Page 2 of 3
ACL . 3
PAG 2/2

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Parsione prodotta och loglic di stile Sdi <mark>www.fatturapa.gov.it</mark>

Haraona EP 410

# Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2020-01-30 (30 Gennaio 2020)

Numero documento: 9/00

Importo totale documento: 1456.00

# Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Convegno

Quantità: 1.00000000

Valore unitario: 400.00000000 Valore totale: 400.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: aperitivo

Quantità: 80.00000000

Valore unitario: **11.00000000** Valore totale: **880.00000000** 

IVA (%): 10.00

# Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 400.00

Totale imposta: 88.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 880.00

Totale imposta: 88.00



 $file: ///C: /oliamm/Stampe/IT00865310221\_55PVN\_1.html$ 

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

AC. 3 PAG. 3/3

# Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 1280.00

Codice IBAN: IT75B0306914603100000003741

Varaccoe ou, doget coe fo plu di stell 801 <mark>www.fatturapa.gov.it</mark>

# file:///C:/oliamm/Stampe/IT00865310221\_55PVN\_1.html